



PROVINCIA DI BRINDISI

Rapporto relativo alla tempestività dei pagamenti

Anno 2018

IL QUADRO NORMATIVO

- La Legge del 23 giugno 2014 n. 89 pubblicata in G.U. del 23 giugno 2014 n. 146 prevede, all'art. 41, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio, un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 9/10/2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. In particolare, il c 1) prevede che tale obbligo decorra dal 2014 e riguardi le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 c .2) del D. Lgs. n. 165 del 2001. CAPO III - Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni Art. 41 (Attestazione dei tempi di pagamento).
- Detto prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.L.gs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'Art. 33 "Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione" del D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33 con cadenza annuale, deve essere pubblicato sul sito nell'apposita sezione di amministrazione trasparente", unitamente all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici.
- A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
- Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del D.L.gs. 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D. L.gs. 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
- Le modalità di elaborazione e pubblicazione dell'indicatore sono precisate dagli art 9 e 10 del d.p.c.m. del 22 settembre 2014 che ha chiarito in maniera univoca cosa calcolare, in quale formato pubblicare il testo ed entro quali tempi.
- L' Art. 9 Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, dispone quanto segue:
 1. *Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».*
 2. *A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di*

cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;

d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

- L'Art. 10 Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, recita testualmente:

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE DALLA PROVINCIA

A far data dal 01/01/2014, si è intervenuti sull'applicativo di contabilità al fine garantire una corretta definizione della scadenza del debito, posta, di default, a trenta giorni dalla data di acquisizione del documento al protocollo dell'Ente, emanando, a più riprese, varie disposizioni affinché i Responsabili dei Servizi provvedessero:

- Ad effettuare le spese nei limiti del budget assegnato, accertando la compatibilità monetaria della stessa mediante il visto previsto dall'art. 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000;

- A comunicare preventivamente al fornitore il numero dell'impegno, ai sensi dell'art. 191 del d.Lgs. n. 267/2000;
- A controllare, prima dell'accettazione della fattura elettronica, la regolarità fiscale, contabile ed amministrativa della stessa, con particolare riguardo per il CIG, il CUP, la scadenza di pagamento, la corrispondenza dell'IBAN con il conto corrente dedicato preventivamente comunicato, le disposizioni in materia di split payment;
- A garantire il rispetto delle tempistiche previste dal regolamento di contabilità per la liquidazione delle spese e l'emissione dei mandati di pagamento, trasmettendo gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati normativamente previsti ed in corso di validità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per espletare le procedure inerenti le liquidazioni e l'emissione dei mandati di pagamento;

Tutto quanto sopra, oltre agli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali ad esempio:

- l'obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare;
 - il divieto di effettuare pagamenti superiori ad euro 5.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad euro 5.000,00 verso gli agenti della riscossione;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario ha eseguito le operazioni di propria competenza in ossequio a quanto stabilito dalle norme vigenti oltreché dalle disposizioni organizzative dinanzi emanate ai fini del rispetto della tempestività dei pagamenti, provvedendo tempestivamente all'espletamento degli adempimenti contabili, previa accurata verifica della completezza, correttezza ed esaustività degli atti di liquidazione tecnica e della relativa documentazione allegata prodotti dai vari Dirigenti responsabili. In particolare, In tale fase, il Servizio finanziario ha portato a compimento tutti gli adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese quali:
- a) Verifica, nell'ambito della documentazione presentata, della sussistenza e della correttezza di tutti i titoli giustificativi della spesa;
 - b) verifica dell'avvenuta acquisizione, da parte dei rispettivi Servizi, del D.U.R.C. in corso di validità e con esito regolare;
 - c) espletamento, antecedentemente all'emissione del mandato, della verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 con riferimento ai pagamenti superiori ad €. 5.000,00 a favore dei creditori della Pubblica Amministrazione indicati dalla normativa;

ESITI ANNO 2018

Al riguardo occorre preliminarmente sottolineare che buona parte dei pagamenti è avvenuta nel rispetto dei termini di legge o contrattuali. Occorre, tuttavia, fare presente che, l'attuale assetto organizzativo dell'Ente, sconta il pesante deficit di risorse umane generato, oltreché dal perdurare, per molti anni, del blocco del turnover normativamente imposto, dall'incerto riassetto istituzionale delle Province avviato dalla legge 56/2014 (Del Rio) e mai portato a definito compimento, dal massivo processo di mobilità verso altri enti, sia su base volontaria, sia su base obbligatoria. Tale concomitanza ha, nel volgere di pochissimi anni, pesantemente inciso sulle

effettive possibilità operative dell'Ente, rendendo assai difficoltoso garantire il puntuale e tempestivo rispetto degli adempimenti normativamente sanciti. Nello specifico, il dato riferito all'esercizio 2018, risente delle notevoli difficoltà, per lo più di carattere tecnico, incontrate, specie nei primi mesi dell'anno, nelle procedure di pagamento a seguito dell'introduzione, a far data dal 01/01/2018, del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+) per come definito dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017). Tali difficoltà sono state via via appianate, consentendo, nell'ultimo trimestre, il rientro del dato inerente i tempi medi di pagamento entro il limite normativamente fissato.

La seguente tabella espone i dati di sintesi relativi ai quattro trimestri del 2018, nonché quello relativo all'intero anno:

2018	Numero fatture liquidate	Importo pagato (al netto note di credito)	tempi medi
I trimestre	477	1.709.365,46	31,68
II trimestre	375	1.028.721,86	28,99
III trimestre	690	3.076.874,59	24,24
IV trimestre	166	2.168.249,35	-0,50
tot.	1708	7.983.211,26	19,73

In ossequio a quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192, gli indicatori dinanzi riportati sono stati calcolati come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, intesa come data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Il calcolo è stato eseguito prendendo a riferimento la totalità delle fatture passive pagate nei singoli trimestri 2018, escludendo i periodi in cui la somma era inesigibile, in quanto oggetto di contestazione o contenzioso.

Redatto da:
 dr Francesco Civino
 dr. Maurizio Rella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Fernanda Prete